



*Proposta della Direzione Generale n. 422 del 21.09.2015*

*Deliberazione del Commissario Straordinario*

*n° 356 del 22 SET. 2015*

**Oggetto:** Approvazione del “Piano di rientro dei costi del personale con rapporto di lavoro flessibile (2015-2019)”

***Su proposta del Direttore Amministrativo f.f.***

**VISTO** l'art. 9 della legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto “norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n 10 del 2006 e n 21 del 2012” che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.42/12 del 28.8.2015, con la quale al dott. Federico Argiolas è stato prorogato fino al 31.12.2015 l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.347 del 31.8.2015, con la quale al dott. Giovanni Deiana è stato prorogato fino al 31.12.2015 l'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale facente funzioni;

**VISTA** altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 348 del 31.8.2015, con la quale alla dott. ssa Grazia Cattina è stato prorogato fino al 31.12.2015 l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni;

**DATO ATTO** che l'art. 9, comma 28, del decreto-legge del 31.5.2010, n. 78 (convertito dalla legge del 30.7.2010 n. 122) ha imposto a diverse amministrazioni statali, ma non alle aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2011, di potersi avvalere di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009;

**CONSIDERATO** che la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6 della legge n. 122/2010 (conversione del d.l. n. 78/2010), il cui comma 20 stabilisce che le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ha affermato i seguenti principi:

- che il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti;
- che le amministrazioni locali – fra cui le regioni - dovranno perseguire l'obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinato dall'art. 6 del decreto sviluppo, ma potranno scegliere liberamente le tipologie di spesa alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare il risultato previsto;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11 del 5.2.2013 (recante “Corte costituzionale, sentenza del 23.5.2012, n. 139.D.l. n. 78/2010”), con la quale, sulla base dei principi contenuti nella richiamata pronuncia del giudice delle leggi, ritenendolo immediatamente applicabile, è stato esteso anche alle aziende del servizio sanitario regionale il limite di spesa per lavoro flessibile introdotto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge del 31.5.2010, n. 78;

**CONSIDERATO** che la Giunta regionale, nella deliberazione n. 23/7 del 12.5.2015 (recante direttive agli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale in materia di contenimento della spesa relativa al personale, al piano di superamento del precariato, alla proroga delle graduatorie concorsuali e attivazione delle procedure di mobilità) ha disposto che le aziende la cui spesa per lavoro flessibile, alla data di entrata in vigore della deliberazione, non fosse pari al 50% di quella sostenuta nel 2009, siano tenute ad approvare un piano per la graduale riduzione di tale spesa, in modo da ricondurle, nel periodo dal 2015 al 2019, entro i limiti fissati dal decreto-legge n. 78;



**DATO ATTO** che il costo per lavoro flessibile, è stato pari, nel 2009, a € 2.100,035; nel 2014 a € 4.735.960,0; che pertanto, entro il 2019 deve non essere superiore a € 1.050.017,50

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di poter continuare ad avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, approvare un piano di rientro della relativa spesa, che preveda, entro il 2019, a decorrere dal 2015, attraverso una graduale e progressiva riduzione dei costi, di conseguire l'obiettivo di contenere tale spesa nel limite del 50% di quella sostenuta nel 2009, con esclusione del costo che si imputa sui progetti vincolati;

**CONSIDERATO** che tra le azioni che verranno intraprese per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa per lavoro flessibile si individuano, *rebus sic stantibus*, le seguenti:

- riduzione del numero dei contratti a tempo determinato attraverso la mancata proroga o rinnovo, alla scadenza, ad eccezioni di quelli che i direttori delle unità operative/responsabili cui afferiscono ne certifichino l'assoluta necessità ed indifferibilità per il mantenimento degli standard organizzativi e delle risorse umane atte a garantire i livelli essenziali di servizio;
- avvio procedure concorsuali e di mobilità per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica, finalizzati ad assicurare la soddisfazione dei fabbisogni lavorativi ordinari, con contestuale cessazione dei contratti di lavoro flessibile su tali posti, nel rispetto dei vincoli imposti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 1°.9.2015;
- monitoraggio costante e periodico dei costi relativi al personale con contratto di lavoro flessibile, in rapporto al "Piano di rientro" di cui alla presente deliberazione;

**RITENUTO** pertanto di approvare il "Piano di rientro dei costi per lavoro flessibile", per attuare le decisioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 12.5.2015, relativo al periodo 2015-2019;

**VISTO** l' art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante " riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

**VISTO** l' art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

### DELIBERA

1. Di approvare il "Piano di rientro dei costi del personale con rapporto di lavoro flessibile (2015-2019)" che regola le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" e che comporta, entro il 31.12.2019, attraverso una graduale e progressiva riduzione della spesa (esclusa quella che è imputata sui progetti vincolati), a decorrere dal 2015, di conseguire l'obiettivo di contenere tale spesa nel limite del 50% di quella sostenuta nel 2009, fissando le percentuali annue di riduzione dei suddetti costi eccedenti il 50% di quelli sostenuti, per lo stesso titolo e finalità (esclusi i costi che si imputano sui progetti vincolati), nell'anno 2009, così come di seguito riportate, e come da allegato n. 1:
  - anno 2015 riduzione del 20% sul superamento del tetto di spesa (rispetto al consuntivo 2014);
  - anno 2016 riduzione ulteriore 20% sul superamento del tetto di spesa (rispetto al consuntivo 2014);
  - anno 2017 riduzione ulteriore 20% sul superamento del tetto di spesa (rispetto al consuntivo 2014);
  - anno 2018 riduzione ulteriore 20% sul superamento del tetto di spesa (rispetto al consuntivo 2014);
  - anno 2019 riduzione ulteriore 20% sul superamento del tetto di spesa (rispetto al consuntivo 2014).
2. di prevedere che, in caso di oggetto impossibilità di conseguire, per alcuno degli anni di riferimento, le riduzioni dei costi nelle percentuali sopra indicate, la mancata riduzione dovrà essere recuperata nel corso degli anni successivi e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2019



3. Di incaricare i Servizi Personale e Affari Generali e Legali di certificare l'ammontare dei costi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 1°.9.2015, evidenziandone lo scostamento rispetto al limite del 50% dei costi sostenuti per le stesse finalità al 31.12.2009;
4. Di incaricare i Servizi Personale e Affari Generali e Legali di monitorare, con cadenza mensile, l'andamento dei costi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, trasmettendo il relativo report alla direzione generale.

L'Estensore  
Dott. Giovanni Deiana

**Il Direttore Sanitario f.f.**  
**Dr.ssa Grazia Cattina**

**Il Direttore Amministrativo f.f.**  
**Dr. Giovanni Deiana**

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr. Federico Argiolas**



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

**28 SET. 2015**

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

ASL U.S.L. n° 4 LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Loi Antonio Maria

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

ASL U.S.L. n° 4 LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Loi Antonio Maria

Protocollo n° PG/2015/ 22035 Lanusei, li **28 SET. 2015**

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Personale
- Servizio Bilancio
-

### ASL N. 4 LANUSEI

Indicati al 31/12 di ogni anno di riferimento il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell'art 9, comma 28, d.l. 78/2010:

TIPOLOGIA	Anno 2009	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	preconsuntivo 2015
Personale dipendente a tempo indeterminato						
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa	1528791	1911493	2544184	1957641	3365143	3481000
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio	571244	1379396	1513991	1642515	1388817	572933
<b>Totale lavoro flessibile (B+C)</b>	<b>2100035</b>	<b>3290889</b>	<b>4058175</b>	<b>3600156</b>	<b>4753960</b>	<b>4053933</b>
Personale comandato (Costo del personale in comando meno rimborso del personale comandato come voci del conto economico A.3.B.1.1, A.3.B.2.1, A.3.B.3.1, B.2.A.14.4)						
Altre prestazioni di lavoro						
<b>Totale costo prestazioni di lavoro</b>	<b>2.100.035</b>	<b>3.290.889</b>	<b>4.058.175</b>	<b>3.600.156</b>	<b>4.753.960</b>	<b>4.053.933</b>

TETTO MASSIMO DI SPESA =50% SPESO 2009  
 consuntivo 2014  
 superamento del tetto di spesa  
 rientro annuo (2015-2019)

€ 1.050.017,50  
 € 4.753.960,00  
 -€ 3.703.942,50  
 -€ 740.788,50

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
spesa programmata lavoro flessibile a carico del bilancio ordinario (al netto dei progetti a fondo vincolato)	€ 4.013.171,50	€ 3.272.383,00	€ 2.531.594,50	€ 1.790.306,00	€ 1.050.017,50
piano di rientro (diminuzione costi rispetto all'anno precedente)	-€ 740.788,50	-€ 740.788,50	-€ 740.788,50	-€ 740.788,50	-€ 740.788,50
% di recupero annuo (sul superamento del tetto di spesa)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%